

L'IMPRESA SPRIGIONA LAVORO

INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI



in collaborazione con:

VADEMECUM DELLE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

**L'impresa
sprigiona lavoro:
inserimento
lavorativo
dei detenuti**

Vademecum
delle opportunità
per le imprese

© 2011 Cart'Armata edizioni Srl
Terre di mezzo Editore
via Calatafimi 10, 20122 Milano
Tel. 02-83.24.24.26
e-mail editore@terre.it
libri.terre.it

Direzione editoriale: Miriam Giovanzana
Coordinamento editoriale: Ilaria Sesana
Stampato nel mese di giugno 2011
da Impressioni Grafiche, Acqui Terme (Al)

Indice

- 5 **PRESENTAZIONE** a cura di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia
- 6 **PREFAZIONE** di Luigi Pagano - Provveditore Regionale
- 8 **INTRODUZIONE**
- 12 **GUIDA OPERATIVA**
- 12 **Assunzione di persone in esecuzione penale intramuraria**
 Come si procede per l'assunzione
 Tipologie di lavoro e di contratto previsti
- 14 **Vantaggi e agevolazioni per imprese e cooperative**
 Benefici contributivi e fiscali
 Lavoro intramurario - comodato d'uso gratuito dei locali
 Assunzione di persone in esecuzione penale esterna
- 17 **Settore minorile**
- 19 **Buone prassi di imprese profit e non profit**
 ALTIS sperimentazione del bilancio sociale 2009
- 22 **APPENDICE**
- 22 **Riferimenti normativi**
 Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 27
 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
 misure privative e limitative della libertà".
 Legge 26 luglio 1975, n. 354
 "Disciplina delle cooperative sociali"
 Legge 8 novembre 1991, n. 381
 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti"
 Legge 22 giugno 2000, n. 193

“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”

DPR 30 giugno 2000, n. 230

“Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti”

Decreto interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87

Legge 8, Regione Lombardia e relativi provvedimenti attuativi

32 **La rete territoriale lombarda**

Prap - Agenzia regionale per la promozione del lavoro penitenziario “ArticoloVentisette”

Elenco degli Istituti penitenziari lombardi

Elenco Uffici esecuzione penale esterna

Giustizia minorile in Lombardia

Sportelli CSR

Regione Lombardia - Direzione generale famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

Azienda Sanitaria Locale - Direzioni sociali

43 **ALLEGATI**

Convenzione - Assunzione lavoratori in articolo 21 (Legge 354/75)

Convenzione - Comodato d’uso dei locali

Presentazione

Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde hanno promosso la realizzazione di questo *vademecum* nell'ambito di un progetto congiunto, finalizzato a diffondere la conoscenza dei benefici fiscali e contributivi a disposizione delle imprese che attuano inserimenti lavorativi di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il progetto - messo a punto congiuntamente con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria (Prap), le associazioni delle imprese profit e delle cooperative - intende favorire il reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti, riconoscendo il sistema penitenziario come parte integrante del sistema territoriale e attribuendo al lavoro un ruolo fondamentale per ridurre i rischi di recidiva ed elevare, così, in maniera significativa, il livello di sicurezza sociale.

Favorire l'incontro tra il mondo penitenziario e il mondo delle imprese è l'obiettivo delle attività che si svolgeranno sul territorio lombardo per tutto il 2011: il presente *vademecum* e un catalogo delle attività imprenditoriali attive nei singoli istituti penitenziari sono gli strumenti operativi messi a disposizione delle imprese e delle cooperative; incontri mirati, nella formula *business to business* per far conoscere le professionalità presenti negli istituti penitenziari al mondo profit e non profit sono occasioni di cui beneficiare; validare il modello di bilancio sociale con indicatori che rilevino l'inserimento lavorativo di un detenuto e beneficiare di premialità per le imprese che integrano su base volontaria comportamenti di responsabilità sociale d'impresa nelle proprie politiche o strategie aziendali sono incentivi concreti offerti dalle istituzioni presenti sul territorio regionale.

La responsabilità sociale di impresa, in questo contesto, diventa impegno non solo delle imprese ma delle Istituzioni per sostenere uno sviluppo territoriale caratterizzato dai valori della coesione sociale, giustizia, sicurezza e legalità. In ciò sta la vera importanza di promuovere la responsabilità sociale d'impresa.

Unioncamere Lombardia

*Assessorato alla Famiglia, Conciliazione
Integrazione e Solidarietà Sociale*

Prefazione

L'Amministrazione penitenziaria della Lombardia ha fatto della promozione del lavoro in ambito penitenziario uno dei suoi principali obiettivi strategici, nella piena convinzione che tale elemento del trattamento rieducativo, il lavoro appunto, rappresenti, specie per i soggetti in età adulta, il perno centrale, il punto di snodo intorno al quale costruire validi e significativi processi orientati al reinserimento delle persone in esecuzione penale.

Se è vero che l'articolo 27 della Carta Costituzionale affida alla nostra istituzione il mandato di rendere la pena detentiva un tempo utile per costruire opportunità tali da consentire l'individuazione di percorsi esistenziali alternativi a quelli che hanno condotto all'illiceità penale, non credo si possa prescindere dalla necessità di rendere concreto tale mandato mediante il costante, fattivo impegno a reperire tutte le occasioni possibili affinché le persone sottoposte a provvedimenti giudiziari possano mettersi alla prova rispetto alle proprie capacità di esercitare, con fare partecipe e socialmente costruttivo, il proprio diritto di cittadinanza.

È un modo per sostenere la cultura della legalità, per agire nella prevenzione generale concorrendo alla sicurezza sociale complessiva, posto che è ormai consolidato il dato statistico che rileva un considerevole abbattimento della recidiva tra quanti, già nel corso dell'espiazione di pena, hanno avuto la possibilità di sperimentarsi in attività spendibili alla conclusione del percorso giudiziario.

Appare evidente come l'attività complessiva che sottende a tali scelte operative non possa essere svolta in solitudine dall'Amministrazione penitenziaria, ma richieda una architettura d'insieme che non può prescindere dalla collaborazione attiva con il mondo esterno, in primis gli enti istituzionali, come Regione, Province, Comuni, ma anche il terzo settore, le realtà cooperativistiche e imprenditoriali.

Per questo abbiamo voluto costituire una Commissione regionale per il lavoro "allargata" chiamandone a far parte tutte le realtà locali e del mondo del lavoro; per questo abbiamo voluto dotarla di una specifica Agenzia, che non a caso abbiamo denominato "ArticoloVentisette", che possa costituirne il braccio operativo, il punto di raccordo tra gli istituti e i servizi penitenziari

e le strutture esterne, con l'obiettivo precipuo di facilitare l'incontro tra due sistemi apparentemente tanto lontani.

È doveroso, dunque, da parte mia rivolgere un ringraziamento a Regione Lombardia, a Unioncamere Lombardia, ai funzionari che le rappresentano in seno alla Commissione per il lavoro penitenziario, per la concreta, fattiva collaborazione prestata nell'ambito di questa e che, anche attraverso lo strumento costituito dalla presente pubblicazione, manifestano il loro interessamento e la loro attenzione alla particolare tematica e che sostengono fattivamente quelle progettualità finalizzate all'opera di rieducazione e reinserimento sociale dei condannati, facendo in modo che l'Amministrazione penitenziaria assuma sì la veste di promotore dell'azione rieducativa, ma non ne sia l'unico esecutore.

Il Provveditore Regionale

Dr. Luigi Pagano

Introduzione

Obiettivi del vademecum

Lavorare nel carcere e con il carcere è possibile. Lo dimostrano le diverse esperienze positive di imprese e cooperative che, soprattutto negli ultimi anni, hanno avviato attività produttive all'interno degli istituti di pena lombardi. Questo vademecum, che si rivolge sia a operatori del mondo profit sia alle cooperative, vuole essere uno strumento pratico e agile per orientare coloro che volessero assumere persone in esecuzione penale. L'obiettivo è illustrare quali sono gli sgravi fiscali e contributivi previsti dalle normative in vigore per assumere persone in esecuzione penale, ma anche spiegare quali sono i benefici d'immagine per l'impresa.

Struttura del vademecum

Il vademecum si struttura in tre parti. La prima si configura come una vera e propria guida operativa che illustra: quali sono i benefici fiscali e contributivi previsti per chi assume una persona in esecuzione penale, come si procede per formalizzare l'assunzione e quali tipologie di contratto si possono applicare. La seconda parte riporta i principali riferimenti normativi che disciplinano l'assunzione di una persona detenuta e illustra quali sono gli agenti della rete territoriale lombarda che possono supportare l'avvio di un'attività produttiva in carcere. Infine, una sezione che contiene i fac-simile delle convenzioni che il datore di lavoro deve stipulare con l'Amministrazione penitenziaria per assumere detenuti lavoratori in "articolo 21" (coloro che, al mattino, escono dal penitenziario per andare a lavorare all'esterno) e per usufruire del comodato d'uso gratuito dei locali in cui avviare un'attività produttiva all'interno del carcere.

Responsabilità sociale d'impresa

L'inserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale (detenuti in carcere o sottoposti a misure alternative) si inquadra nel tema più generale

della responsabilità sociale d'impresa (o Csr, acronimo di *Corporate Social Responsibility*). Un termine che, nel concreto, indica l'attenzione da parte di imprese e delle pubbliche amministrazioni verso tutti i portatori d'interesse: dipendenti, comunità locale, fornitori, clienti, ambiente, istituzioni, generazioni future e concorrenti.

Oggi, quando si parla di Csr, ci si riferisce a una logica di “triplice approccio”, in base a cui le *performance* di un'impresa vanno valutate in funzione del suo contributo combinato alla prosperità economica, alla tutela dell'ambiente e alla promozione del contesto sociale. In quest'ottica, lavorare con persone in esecuzione penale significa offrire una possibilità concreta di reinserimento sociale abbassando notevolmente la possibilità che l'ex detenuto torni nuovamente a commettere reati.

Perché lavorare con le persone detenute

Le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”. La Costituzione (articolo 27) indica chiaramente quale debba essere il risultato da raggiungere al termine di una condanna penale: il reinserimento della persona che esce dal carcere quando ha finito di scontare la sua pena. Perché il cittadino che torna alla vita libera al termine di una condanna e che riesce a ritrovare il proprio posto nella società più difficilmente commetterà nuovi reati, abbassando così i tassi di recidiva. E questo è tanto più vero nei casi in cui i percorsi di reinserimento sociale (attraverso corsi di formazione, attività lavorative e culturali) vengono avviati durante gli anni trascorsi in carcere. Ma in che modo e con quali strumenti si può ottenere il reinserimento sociale? La legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (numero 354, del 26 luglio 1975) ha reso effettivo il dettato costituzionale dell'articolo 27 indicando gli strumenti utili ad avviare, già durante gli anni della condanna, il percorso di reinserimento sociale del detenuto: l'istruzione, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, i rapporti con la famiglia e con il mondo esterno e il lavoro.

Proprio il lavoro si è dimostrato il mezzo più efficace per abbassare i tassi di recidiva: chi esce dal carcere con la possibilità di avviare o continuare un percorso lavorativo ha basi più solide su cui realizzare percorsi di sviluppo individuale e di reinserimento. In questo modo chi ha sbagliato ha la possibilità di ripartire grazie all'apporto complessivo della comunità sociale.

Tuttavia oggi sono poche le persone in esecuzione penale che possono godere di questa possibilità: su un totale di 68mila detenuti presenti nelle carceri italiane (dati aggiornati al 30 giugno 2010, *ndr*) solo 2.058 sono stati assunti da imprese e cooperative, 598 solo in Lombardia.

Anche se lavorare in carcere non è semplice, è possibile avviare un'attività produttiva trovando, all'interno dell'Istituto penitenziario, il punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza e i ritmi di una attività produttiva che deve fare i conti con fornitori, clienti, scadenze.

È possibile, quindi, rafforzare i timidi risultati finora ottenuti attribuibili a diversi elementi fra i quali, in particolare, la poca conoscenza del mondo imprenditoriale (sicuramente abbattuta nell'ambito cooperativistico) delle opportunità offerte dal lavoro penitenziario dentro e fuori dal carcere, cui si aggiunge l'alto valore etico che ciò rappresenta in termini di responsabilità sociale d'impresa.

Le varie esperienze attive all'interno degli istituti di pena lombardi dimostrano che, malgrado le difficoltà, il connubio carcere-impresa non solo è possibile, ma può essere virtuoso.

Vantaggi per l'impresa

Benefici economici e fiscali

Gli investimenti da parte di aziende e cooperative sono inoltre incentivati dalla cosiddetta "Legge Smuraglia" (numero 193, del 22 giugno 2000), provvedimento con cui lo Stato prevede agevolazioni economiche per le aziende e le cooperative che assumono lavoratori detenuti, promuovendo attività interne ed esterne agli istituti penitenziari.

Le imprese possono usufruire, ad esempio, di una riduzione dei costi fissi di locazione, di riduzioni e agevolazioni contributive, fiscali ed economiche. In particolare, la legge prevede la riduzione dell'80% a favore dei datori di lavoro, relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti e agli internati assunti a tempo determinato purché per un periodo non inferiore a 30 giorni (D.M. 09/11/2001). Inoltre è previsto un credito d'imposta fino a 516,46 euro mensili proporzionalmente ridotto in base alle ore prestate. Agevolazioni che proseguono per ulteriori sei mesi successivi alla fine della detenzione.

Le imprese che svolgono attività imprenditoriali con il mondo del carcere

non realizzano un'attività assistenziale, ma un vero e proprio investimento, caratterizzato però da un'alta connotazione sociale. Proprio per ampliare e potenziare l'incontro tra due mondi e due linguaggi apparentemente tanto distanti, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria lombarda si è dotato di un ufficio appositamente predisposto, l'Agenzia regionale per la promozione del lavoro penitenziario "ArticoloVentisette" (di cui si dirà più avanti) che si propone come facilitatore di connessioni tra il mondo imprenditoriale e cooperativistico e le direzioni penitenziarie.

Benefici d'immagine per l'impresa

I benefici per le aziende non si limitano solo agli sgravi fiscali e contributivi messi a disposizione dalla legge. Offrire a cittadini in esecuzione penale un lavoro rende l'impresa "socialmente responsabile", in quanto supporta concretamente una fascia svantaggiata di persone, contribuendo anche ad aumentare la sicurezza dell'intera comunità locale.

Per i detenuti avere un lavoro nel periodo di esecuzione penale significa sentirsi meno emarginati, ma soprattutto avere una prospettiva di reinserimento sociale, che può ripartire proprio dal lavoro e dalle competenze professionali maturate. L'impresa che fornisce lavoro a cittadini detenuti vedrà sicuramente migliorata la propria immagine e otterrà consenso, appoggio e riconoscimento sociale maggiori da parte della comunità locale.

Guida operativa

Assunzione di persone in esecuzione penale intramuraria

Come si procede per l'assunzione

L'assunzione di persone che stanno scontando una condanna penale necessita l'adempimento di alcuni passaggi burocratici. Sia nel caso in cui si assuma un dipendente che, ogni mattina, varca i cancelli del penitenziario per andare a lavorare all'esterno (i cosiddetti "articolo 21"), sia nel caso in cui si intenda avviare una produzione nei locali di un penitenziario assumendo lavoratori detenuti.

Per prima cosa occorre stipulare un'apposita convenzione con l'Amministrazione penitenziaria, in base a quanto stabilito dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione (DPR 30 giugno 2000, numero 230).

Nel primo caso, ovvero l'assunzione di lavoratori secondo il regime dettato dall'articolo 21 della legge numero 354 del 26 luglio 1975, la convenzione (*vedi allegato uno*) regola:

- ▶ l'obbligo di stipulare un regolare contratto di lavoro subordinato;
- ▶ il rispetto della normativa assistenziale e assicurativa;
- ▶ i rapporti fra l'impresa e l'Inps nonché con la Direzione dell'istituto penitenziario;
- ▶ la modalità per effettuare la corresponsione spettante ai detenuti lavoratori.

Nel caso in cui invece si intenda avviare una produzione all'interno dei locali di un penitenziario assumendo lavoratori detenuti occorre stipulare una convenzione (*vedi allegato due*) che regoli:

- ▶ l'utilizzo in comodato gratuito dei locali e delle eventuali attrezzature in possesso dell'Amministrazione penitenziaria;
- ▶ le modalità di addebito all'impresa delle spese sostenute dal carcere per lo svolgimento delle attività produttive;
- ▶ i diritti e i doveri delle parti;
- ▶ le modalità di avviamento al lavoro;

- ▶ le norme riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
- ▶ le tipologie di contratti applicati e la retribuzione dei detenuti;
- ▶ la responsabilità civile;
- ▶ il contratto di assicurazione;
- ▶ la facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell'Istituto;
- ▶ la durata e la risoluzione della convenzione stessa (articolo 47 del DPR 30 giugno 2000, numero 230).

Completato questo passaggio, il datore di lavoro deve assolvere le ordinarie procedure di assunzione, ovvero:

- ▶ comunicare in via telematica l'assunzione alla Direzione provinciale del lavoro almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività lavorativa (come per tutti i lavoratori);
- ▶ effettuare la registrazione sul Libro unico del lavoro;
- ▶ inviare alla Direzione dell'istituto penitenziario una copia della comunicazione di assunzione;
- ▶ comunicare l'avvenuta assunzione all'Inps.

Per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, il datore di lavoro non è più tenuto all'iscrizione nel Registro dei committenti (articolo 39, comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112) ma è tenuto a trascrivere tutti i dati che riguardano i propri lavoratori sul Libro unico del lavoro che sostituisce anche il libretto di controllo.

Il Libro unico del lavoro per i lavoratori a domicilio deve contenere i dati retributivi e, per quanto riguarda il lavoro eseguito:

- ▶ date e ore di consegna e riconsegna;
- ▶ descrizione;
- ▶ specifica della quantità e della qualità.

Tipologie di lavoro e di contratto previsti

Al rapporto di lavoro con la persona in esecuzione penale si applica la normativa vigente in tema di lavoro prevista per le persone libere. L'impresa garantisce il rispetto della normativa assistenziale, assicurativa e previdenziale; svolge, ove occorra, attività di formazione per i detenuti; versa la retribuzione spettante ai detenuti direttamente alla Direzione dell'istituto penitenziario.

Il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato:

- ▶ a tempo pieno;
- ▶ a tempo parziale;
- ▶ determinato superiore a trenta giorni;
- ▶ indeterminato;
- ▶ a domicilio.

Quest'ultima tipologia contrattuale comprende chiunque con vincolo di subordinazione esegua (nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia disponibilità) lavoro retribuito per conto di uno o più datori di lavoro. Utilizzando materie prime o accessori e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite da terzi.

Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori dipendenti in materia di assicurazioni sociali e di assegni al nucleo familiare, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni) in base a quanto stabilito dalla legge 18 dicembre 1973 numero 877, articolo 9, comma 1.

I lavoratori a domicilio hanno diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria nonché alla disoccupazione con i requisiti ridotti per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa conseguente a mancanza di lavoro. Inoltre, in caso di malattia, hanno diritto al relativo trattamento economico. L'indennità di maternità per i periodi di assenza obbligatoria dal lavoro è riconosciuta anche alle lavoratrici a domicilio.

Vantaggi e agevolazioni per imprese e cooperative

Benefici contributivi e fiscali

L'assunzione di persone in esecuzione penale o la realizzazione di laboratori e impianti produttivi all'interno di un carcere possono comportare – previa sottoscrizione di una convenzione autorizzata dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria – importanti benefici per il datore di lavoro. La “Legge Smuraglia” (legge 22 giugno 2000, numero 193) e la legge sulle cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, numero 381) prevedono varie misure con le quali si intende favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, con la possibilità di applicare sgravi fiscali e contributivi per quei soggetti pubblici o privati (imprese o cooperative sociali) che assumono la-

voratori che si trovano nella condizione di detenuti in esecuzione di pena. Sono previste agevolazioni di tipo:

- ▶ *contributivo* attraverso l'abbattimento dell'aliquota, sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore;
- ▶ *fiscale*, con un credito d'imposta fino a 516,46 euro mensili, da riproporzionare in base ai giorni o alle ore retribuite. Sempre saldo zero negativo.

Inoltre tutte le imprese (cooperative sociali, aziende pubbliche e private) sono destinatarie del credito d'imposta nel momento in cui attivano un percorso di formazione nei confronti dei detenuti, internati o ammessi al lavoro esterno a condizione che, ultimato il periodo di formazione, tali soggetti vengano assunti per un periodo non inferiore ai trenta giorni.

Per le imprese può aversi:

- ▶ la riduzione dell'80% degli oneri contributivi per il datore di lavoro relativamente alla retribuzione di detenuti e internati assunti a tempo determinato purché per un periodo non inferiore a trenta giorni. Le agevolazioni proseguono per ulteriori sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se in quel periodo il lavoratore conserva l'assunzione
- ▶ un credito d'imposta di 516,46 euro mensili proporzionalmente ridotto in base alle ore prestate per ogni lavoratore assunto per un periodo non inferiore ai trenta giorni. Il credito d'imposta spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se in quel periodo il lavoratore conserva l'assunzione.

Lo sgravio è ancora più consistente per le cooperative che assumono detenuti in articolo 21. Per esempio, assumendo come riferimento il Ccnl della cooperazione sociale, il costo orario per l'assunzione di un centralinista (livello A2) passa da 10,81 euro a 6,68 euro; per un operaio non qualificato (livello B1) da 12,51 a 7,18 euro. Infine, per assumere un operaio qualificato (livello C1) si passa da 13,48 euro all'ora a 8,03 euro all'ora.

Il credito d'imposta spetta anche per i sei mesi successivi alla scarcerazione se, in tale periodo, il lavoratore conserva l'assunzione. Per i lavoratori assunti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Lavoro intramurario - comodato d'uso gratuito dei locali

Oltre ai vantaggi legati al godimento di benefici fiscali e contributivi ci sono altri vantaggi per l'impresa che decide di avviare una lavorazione all'interno degli istituti penitenziari. Si ridurranno, ad esempio, i costi relativi all'affitto e/o all'acquisto di locali e capannoni, macchinari o attrezzature (se già presenti all'interno delle carceri), sorveglianza e assicurazione degli impianti produttivi, imposte locali (Ici, smaltimento rifiuti,...).

Assunzione di persone in esecuzione penale esterna

Le persone sottoposte a procedimenti penali hanno la possibilità, mediante provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza, di scontare la pena detentiva in misura alternativa alla detenzione:

- ▶ trascorrendo all'esterno parte della giornata (articolo 48 della legge 26 luglio 1975, numero 354 – Regime di semilibertà);
- ▶ venendo assegnati agli Uffici di esecuzione penale esterna con l'obbligo di attenersi a specifiche prescrizioni (articolo 47 della legge 26 luglio 1975, numero 354 – Affidamento in prova ai servizi sociali).

Tale possibilità, particolarmente utile per favorirne il graduale reinserimento nell'ambito sociale, può essere loro concessa soprattutto quando esista per loro una concreta possibilità lavorativa; anche in questo caso sono applicabili alcuni benefici fiscali previsti dalla legge 381/91.

	Cooperative		Imprese	
	credito d'imposta	sgravio contributivo	credito d'imposta	sgravio contributivo
Semiliberi	NO	100%	NO	NO
Affidati	NO	100%	NO	NO
Altre misure alternative	NO	100%	NO	NO
Detenuti art. 21	SI	80%	SI	NO
Detenuti reclusi	SI	80%	SI	80%
Detenuti in formazione	SI	NO	SI	NO

Settore minorile

I benefici fiscali e contributivi previsti dalla Legge Smuraglia e dalla legge sulle cooperative si applicano anche nei confronti dei giovani adulti (16-21 anni) in area penale minorile. A patto però che abbiano assolto l'obbligo scolastico fissato in dieci anni (legge 27 dicembre 2006, numero 296) e abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età. Diversamente da quanto avviene per gli adulti in esecuzione penale, però, quando si parla di minori il rapporto tra l'istituzione-carcere e l'impresa viene mediato dai servizi della Giustizia minorile.

Il coordinamento di questi servizi spetta al Centro per la giustizia minorile (Cgm) per la Lombardia che, tra le varie attività svolte, ha anche il compito di attivare sinergie tra soggetti pubblici e privati in grado di offrire ai ragazzi adeguate opportunità di formazione professionale e inserimento lavorativo, elaborando un sistema di transizione al lavoro capace di affrontare con efficacia le criticità e le debolezze ancora presenti.

In particolare le forme principali di inserimento lavorativo utilizzate in ambito minorile sono:

- ▶ la borsa-lavoro;
- ▶ lo stage, o tirocinio formativo e di apprendimento;
- ▶ l'apprendistato;
- ▶ il contratto di inserimento.

In ambito penale minorile la borsa-lavoro e lo stage sono le forme di inserimento lavorativo attualmente più utilizzate, sia all'interno della struttura detentiva, sia con i ragazzi in area penale esterna.

Tuttavia l'inserimento lavorativo di questi ragazzi presenta alcune peculiarità che lo rendono più complesso e delicato rispetto a quanto avviene per gli adulti. I percorsi che i ragazzi intraprendono non sono mai lineari, sono spesso caratterizzati da interruzioni, cambiamenti e lente riprese. Il contesto e gli operatori che li hanno in carico hanno il compito di accompagnare e sostenere tali processi evolutivi, con la consapevolezza che non sono definibili una volta per tutte, ma che richiedono una costante e continua riformulazione. Proprio per la delicatezza delle situazioni le forme di inserimento lavorativo vero e proprio (apprendistato e contratto di inserimento) vengono utilizzate in forma più ridotta. Inoltre, l'inserimento lavorativo si connota in modo diverso fra area penale interna ed esterna.

Area penale interna - Ipm “Cesare Beccaria”

Il numero ridotto dei ragazzi detenuti, la breve permanenza all'interno della struttura (limitata in media a qualche mese) e, spesso, il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico, rendono necessario sviluppare progetti che innanzitutto prevedano un completamento dei percorsi formativi e l'acquisizione di competenze professionali di base.

All'interno dell'Istituto penale minorile vengono proposte diverse attività formative (percorsi nell'area alimentare, in falegnameria, nell'area meccanica ed elettronica, di giardinaggio e di piccola edilizia) e avviate esperienze lavorative che si connotano fortemente in termini educativi e si qualificano come occasione di crescita personale, prima ancora che professionale.

In alcuni casi è però possibile favorire le esperienze connesse direttamente con il mondo lavorativo, attraverso la costruzione di un rapporto più stabile con il mondo delle imprese, non profit e profit, il rafforzamento del sistema delle borse-lavoro, la valorizzazione all'interno dell'istituto penale delle attività di *work-experience* e di simulazione d'impresa, cioè di simulazione dei processi gestionali-amministrativi connessi con la realizzazione di attività su commessa.

Area penale esterna - Uffici di servizio sociale

Per i ragazzi sottoposti a un provvedimento penale ma in misura penale esterna, gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (Milano e Brescia) sviluppano ipotesi di progetti d'intervento psico-socio-educativo con il minore. Viene posta particolare attenzione ai percorsi di orientamento scolastico e professionale e di sostegno all'inserimento lavorativo, data la valenza che questi percorsi sono in grado di attivare tra il minore e la sua realtà di vita, in termini di crescita della consapevolezza del sé e di sviluppo delle capacità manuali, intellettive, emotive e sociali.

Buone prassi di imprese profit e non profit

ALTIS sperimentazione bilancio sociale 2009

Lavorare in carcere e con il carcere innesca un volano virtuoso che permette a tutti i soggetti in campo di usufruire di importanti benefici. Tuttavia è bene precisare che le imprese che svolgono attività imprenditoriali all'interno degli istituti di pena non realizzano un'attività assistenziale, ma un vero e proprio investimento che ha un duplice valore: economico e sociale. Dare a un detenuto la possibilità di lavorare, infatti, significa offrirgli la possibilità di acquisire capacità professionali da utilizzare anche al di fuori dell'istituto penitenziario al termine della pena. In altre parole, il lavoro rappresenta una concreta forma di educazione alla legalità, riducendo nel concreto il pericolo di recidiva, a beneficio di tutta la collettività.

Così come i buoni risultati economici si traducono, ogni anno, in un bilancio aziendale, allo stesso modo gli investimenti sociali di un'impresa possono essere tradotti e illustrati al pubblico e agli *stakeholder* attraverso il bilancio sociale: uno strumento informativo pubblico e trasparente che permette di evidenziare il valore sociale e le opportunità connesse all'agire d'impresa. Uno strumento che illustra quello che è stato fatto dall'azienda e i risultati ottenuti principalmente dal punto di vista dell'utilità sociale.

Pur non essendoci un modello univoco, gli elementi fondamentali del bilancio sociale sono:

- ▶ la definizione dell'identità, dei valori, della missione e degli obiettivi strategici;
- ▶ la descrizione dell'assetto istituzionale e della struttura organizzativa;
- ▶ la relazione delle performance sociali, economiche e ambientali;
- ▶ gli obiettivi di miglioramento, anche alla luce delle istanze e delle esigenze degli *stakeholder*.

In ambito nazionale e internazionale i principali modelli di rendicontazione sociale attualmente utilizzati nel mondo profit sono quello elaborato dal Gruppo di studio per il bilancio sociale (www.gruppobilanciosociale.org) e quello del Global reporting initiative (www.globalreporting.org)

Nel settore non profit, invece, attualmente non ci sono modelli di rendicontazione sociale specifici. Si segnalano, però, alcune iniziative realizzate in tal senso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che ha elaborato il

documento “Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione” e il decreto attuativo della legge sull’impresa sociale “Linee guida per la redazione del bilancio sociale” (articolo 10, comma 2, decreto legislativo 24 marzo 2006, numero 155).

Inoltre, la Giunta regionale della Lombardia, con propria delibera n. 5536 del 10 ottobre 2007, ha incluso la redazione del bilancio sociale tra i requisiti da soddisfare per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali.

Nel corso del 2009 l’Alta scuola impresa e società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Altis) ha elaborato un modello di bilancio sociale specifico per chi ha investito risorse nel carcere.

Primo passo necessario per redigere un bilancio sociale è la stesura di un indice di massima, che si può articolare in questo modo:

- ▶ lettera agli *stakeholders*;
- ▶ premessa metodologica;
- ▶ identità;
- ▶ *governance*, organizzazione e risorse;
- ▶ attività;
- ▶ obiettivi di miglioramento;
- ▶ questionario di valutazione.

All’interno della voce “attività”, si andrà a inserire un capitolo specificatamente dedicato alle attività di lavoro con il carcere, che dia evidenza dei risultati dell’impatto prodotto dalle politiche di inserimento lavorativo dei detenuti. Si prendono, pertanto, in considerazione tutte le tipologie di rapporto di lavoro carcerario, sia svolto all’interno del carcere alle dipendenze del soggetto terzo (c.d. lavorazioni), sia il lavoro extramurario, svolto in regime di semilibertà o di lavoro esterno.

Si tratta di dati che sono già a disposizione o facilmente reperibili da parte dell’organizzazione che ha il compito di raccogliarli e sistematizzarli secondo gli schemi proposti.

Per facilitare l’individuazione e la raccolta dei dati che permettano di comunicare l’attività di inserimento lavorativo dei detenuti, le informazioni sono raccolte in una serie di schede sintetiche dal contenuto omogeneo, opzionabili da parte del compilatore. All’interno del capitolo si andranno così a

costituire delle sottosezioni in cui raccogliere le informazioni riguardanti:

- ▶ gli enti coinvolti (imprese e carceri);
- ▶ le attività lavorative e di formazione svolte (con l'indicazione delle caratteristiche principali e delle procedure seguite);
- ▶ i detenuti lavoratori, sia per quanto riguarda le tipologie di soggetti interessati che il trattamento contrattuale e retributivo applicato;
- ▶ i risultati ed i vantaggi derivanti dall'attività svolta nei confronti dei soggetti coinvolti, delle imprese e gli istituti penitenziari;
- ▶ le relazioni e le partnership intraprese con gli altri enti istituzionali e non;
- ▶ la descrizione delle attività da porre in essere nel futuro e degli obiettivi di miglioramento da perseguire;
- ▶ le azioni di scambio e coinvolgimento degli stakeholders.

Ultimata la fase di sperimentazione del modello sarà possibile consultare sul sito di Unioncamere (www.unioncamere.it) la guida pratica per la compilazione della sezione del bilancio sociale contenente indicazioni pratiche per la compilazione delle tabelle, esempi e *best practices*. La guida online sarà utile sia per gli enti che già redigono il bilancio sociale, sia per quelli che si iniziano il percorso di rendicontazione sociale e offrirà spunti, suggerimenti pratici, esempi per la conduzione delle interviste e casi di eccellenza per la compilazione.

Appendice

Riferimenti normativi

In questa sezione pubblichiamo i riferimenti delle leggi, nazionali e regionali, che disciplinano l'assunzione di persone in esecuzione penale da parte di imprese e cooperative.

Costituzione italiana, articolo 27, comma terzo

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Legge numero 354, 26 luglio 1975

“Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”

Nello specifico, gli articoli 20 (Il lavoro) e 21 (Lavoro all'esterno)

Legge numero 381, 8 novembre 1991

“Disciplina delle cooperative sociali”

Riportiamo per intero il testo della cosiddetta “Legge Smuraglia”, che disciplina nello specifico le agevolazioni e gli sgravi previsti per le imprese.

Legge numero 193, 22 giugno 2000

“Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti”

Articolo 1

Nell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: “si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.” sono sostituite dalle se-

guenti: “si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.”.

Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione”.

Articolo 2

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

Articolo 3

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Articolo 4

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del ministro della Giustizia da emanare, di concerto con il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il ministro delle Finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 5

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:

“Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica”.

2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente:

“Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili”.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi

di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

Articolo 6

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, numero 230

"Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà"

Nello specifico, gli articoli 47 (Organizzazione del lavoro), 48 (Lavoro esterno), 52 (Lavoro a domicilio) e 54 (Lavoro in semilibertà)

Decreto interministeriale 25 febbraio 2002, numero 87

"Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti"

Legge regionale del 14 febbraio 2005, numero 8

"Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia"

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2005)

Articolo 1 - Finalità

1. La Regione concorre a tutelare, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, la

dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena o ammesse a misure alternative o sottoposte a procedimento penale. In particolare promuove le azioni volte a favorire il minor ricorso possibile alle misure private della libertà, nonché il recupero ed il reinserimento nella società delle persone sottoposte a tali misure, coinvolgendo a tal fine le Aziende sanitarie locali (Asl), gli enti locali, il terzo settore ed il volontariato.

2. Gli interventi regionali sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto ai cittadini liberi, come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419) , dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

Articolo 2 - Sistema integrato di intervento

1. La Regione, al fine di tutelare la dignità delle persone di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di recuperare le qualità individuali compromesse dal disadattamento sociale e di ridurre il rischio di recidiva, supporta ed incrementa attraverso la definizione di linee guida, gli interventi per garantire la partecipazione degli organismi del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e del Centro per la giustizia minorile nella pianificazione sociale integrata ed in particolare nell'ambito dei piani di zona, in armonia con le disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) .

2. Al fine di promuovere il sistema delle relazioni tra le istituzioni, le persone detenute, le famiglie e l'ambiente esterno la Regione supporta, sostiene e finanzia l'estensione del servizio di segretariato sociale nei singoli istituti penitenziari come previsto dall'articolo 22, comma 4 della legge 328/2000, attraverso unità operative afferenti funzionalmente ai comuni sedi di istituti penitenziari.

Articolo 7 - Attività di istruzione e formazione

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.
2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati; assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'Ufficio scolastico regionale, al Comitato regionale per l'educazione degli adulti ed alle province.
3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, assicura il coinvolgimento dei soggetti istituzionali pubblici, del terzo settore e del volontariato, realizzando una progettazione personalizzata ed incisiva collegata alle esigenze e tendenze del mercato del lavoro. Per gli stranieri, inoltre, in via sperimentale, sono sostenuti corsi utili per un inserimento lavorativo nel Paese d'origine, in accordo con le autorità locali.
4. Il programma regionale della istruzione e formazione professionale deve contenere appositi progetti-obiettivo destinati alla educazione e qualificazione professionali dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 8 - Attività lavorativa

1. La Regione, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, con il coinvolgimento delle Asl, degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), dalla legge regionale 1/1999 e dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).
2. La Regione, in particolare, promuove, sostiene e finanzia progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale nell'ambito

dell'imprenditorialità sociale, in armonia alle disposizioni di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali) e della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

3. La Regione promuove forme di incentivazione quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali, a favore delle imprese che assumono soggetti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative.

4. La Regione si impegna, altresì, a sostenere, attraverso la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale, da definire con apposito provvedimento della Giunta regionale, il conferimento di una quota parte di commesse di lavoro delle imprese aderenti, nonché a destinare una quota parte delle proprie commesse.

Decreti attuativi

Deliberazione VIII / 09502 del 27 maggio 2009 - in fase di rifinanziamento.

Oggetto - modalità per la presentazione di piani di interventi per la promozione e lo sviluppo di una rete a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle loro famiglie (biennio 2009-2010) all'unanimità di voti espressi nella forma di legge:

Delibera:

1. di approvare le modalità e i criteri per la presentazione dei piani di intervento per la promozione e lo sviluppo di una rete a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle loro famiglie, così come contenuto nell'allegato 1) "Criteri e modalità pre la presentazione di piani di interventi per la promozione e lo sviluppo di una rete a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle loro famiglie", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di destinare per l'attuazione del presente provvedimento complessivi euro 4.7000.000,00 così articolati:

- sull'U.P.B. 5.2.4.2.94 cap 5303 per un ammontare complessivo di euro 2.180.000,00 a valere sull'esercizio 2009 e euro 2.220.000,00 a valere sull'esercizio 2010;

- sull'U.P.B. 5.2.4.3.96 cap. 6554 per un ammontare complessivo di euro 100.000,00 a valere sull'esercizio 2009 e euro 200.000,00 subordinati all'effettiva disponibilità finanziaria del medesimo capitolo di bilancio dell'esercizio 2010.

3. di approvare gli allegati 2) e 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi al budget teorico complessivo, suddiviso per area adulti e area minori, quale somma complessivamente messa a disposizione per la realizzazione delle azioni e degli obiettivi contenuti nel previsto piano di intervento, per ciascun territorio corrispondente all'Azienda sanitaria locale.

4. di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione.

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inserirla sul sito web della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale.

Decreto n. 725 del 01 febbraio 2010

Direzione generale istruzione, formazione e lavoro

Oggetto: Rifinanziamento dell'avviso "Dote soggetti deboli" di cui al D.D.U.O. del Novembre 2008, n. 13319

Preso atto della perdurante esigenza di garantire la continuità dell'intervento regionale nei confronti delle persone in regime di reclusione presso gli Istituti di pena lombardi, volto a favorire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale nella prospettiva di un collocamento lavorativo, come peraltro espressamente richiesto dal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P) con comunicazione del 25 gennaio u.s., pro. n. 2010.0030673;

Dato atto che le risorse disponibili per gli interventi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi euro 4.000.000 a valere sul POR FSE 2007

- 2013, Asse III - Inclusione sociale - obiettivo specifico g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro - categoria di spesa 71, e trovano copertura nella U.P.B. 7.4.o.2.237 cap. "Spese per l'attuazione del Programma operativo Ob. 2 FSE 2007 - 2013" per l'anno 2009;

Decreta:

1) di rifinanziare l'Avviso Dote Soggetti deboli di cui al D.D.U.O del 19 novembre 2008, n. 13319 le cui attività si sono concluse il 31 dicembre 2009, con riferimento agli operatori cui è stata approvata la relativa offerta formativa (D.D.U.O del 18 dicembre 2008, n. 15339), che a tal fine sono autorizzati a integrare la suddetta offerta formativa nel rispetto di quanto stabilito nel citato D.D.U.O n. 13319/2008, tenuto conto delle seguenti indicazioni:

a) i destinatari della Dote Soggetti deboli sono le persone soggette a restrizione della libertà presso gli Istituti di pena lombardi, che possono accedere alla formazione all'interno dell'Istituto o anche all'esterno, ai sensi dell'art. 21, L 354/75;

b) i parametri di costo dei servizi formativi, sia individuali che collettivi, nonché i parametri relativi all'alternanza, si allineano ai parametri previsti nell'aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro, di cui al citato D.D.U.O. del 17 novembre 2009, n. 12106, come di seguito richiamati

Costo orario standard: 13,34 euro.

Alternanza % massima: 40 su totale ore percorso.

Costo orario standard alternanza: euro 32 per 10% ore alternanza.

c) al fine di migliorare il sistema di monitoraggio e la valutazione degli esiti formativi e occupazionali, è adottata la "Griglia di monitoraggio" allegata al presente decreto, in sostituzione della relazione di sintesi delle attività svolte nell'ambito del Piano di Intervento Personalizzato, prevista nell'iter di conclusione del PIP dal "Manuale Operatore", di cui al D.D.U.O del 6 novembre 2009, n. 11598 e successive modifiche e integrazioni;

2) di stabilire che le risorse disponibili per gli interventi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi euro 4.000.000 a valere sul POR FSE 2007

- 2013, Asse III - Inclusione sociale - Obiettivo specifico g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro - Categoria di spesa 71 e trovano copertura nella U.P.B. 7.4.O.2. 237 cap. 7286 "Spese per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007 - 2013" per l'anno 2009, il cui ammontare è definito dei fabbisogni formativi rilevati d'intesa con il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria, presso gli istituti di pena lombardi.

3) di stabilire altresì la seguente tempistica per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso:

- integrazione dell'Offerta formativa a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e sino alle ore 12,00 del 17 febbraio 2010;
- apertura del Sistema informativo per la richiesta dote, a partire dalla ore 12,00 del 22 febbraio 2010;
- conclusione delle attività finanziate al 31 dicembre 2010;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.dote.regione.lombardia.it.

La rete territoriale lombarda

Gli imprenditori e le cooperative che intendono assumere persone in esecuzione penale possono contare sul supporto e la collaborazione dei promotori di questo vademecum: Unioncamere, il Provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria e la Regione Lombardia. Di seguito riportiamo i loro contatti.

Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia

Agenzia "ArticoloVentisette"

Via Pietro Azario, 6 - 20123 Milano

Tel. 02 - 438.56.1

E-mail pr.milano@giustizia.it

articoloventisette.pr.milano@giustizia.it

"ArticoloVentisette" è l'agenzia regionale per la promozione del lavoro penitenziario istituita nell'ambito dell'Ufficio dei detenuti e del trattamento del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Milano.

L'agenzia si configura come l'ufficio operativo della Commissione regionale per il lavoro penitenziario (ex art.25 bis L.354/75) istituita con decreto provveditoriale del 28 luglio 2007. Ha lo scopo di potenziare e ottimizzare gli investimenti in materia di lavoro penitenziario in ambito intra ed extra-murario, nella convinzione che tale elemento rappresenti il perno centrale intorno al quale costruire validi programmi di reinserimento per le persone in esecuzione penale.

L'agenzia ha il compito di promuovere azioni di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche della legalità, della sicurezza sociale, della civile convivenza, tese a sviluppare una cultura dell'inclusione sociale attraverso l'elemento del lavoro, nonché alla diffusione della conoscenza delle potenzialità del lavoro penitenziario.

Individua e promuove forme di collaborazione sinergica con la Regione, la Provincia, gli Enti locali, il terzo settore e la società civile nelle varie forme organizzata, con particolare riferimento al mondo economico/imprenditoriale. Nell'ambito di tali attività ricerca possibili opportunità occupazionali in favore delle persone in esecuzione penale, sia interne che esterne agli Istituti penitenziari.

Istituti penitenziari in Lombardia

Casa circondariale di Bergamo

Via Monte Gleno, 61

Tel. 035 - 29.44.23

Casa circondariale di Brescia - Canton Monbello

Via Spalato San Marco, 20

Tel. 030 - 37.73.523

Casa di reclusione di Brescia - Verziano

Via Flero, 154

Tel. 030 - 35.80.386

Casa circondariale di Busto Arsizio

Via Cassano Magnago, 102

Tel. 0331 - 68.57.77

Casa circondariale di Como

Via al Bassone

Tel. 031 - 59.08.48

Casa circondariale di Cremona

Via Palosca, 2

Tel. 0372 - 45.05.05

Casa circondariale di Lecco - località Pescarenico

Via Cesare Beccaria, 9

Tel. 0341 - 22.82.1

Casa circondariale di Lodi

Via Cagnola, 2

Tel. 0371 - 42.02.14

Casa circondariale di Mantova

Via Carlo Poma, 3
Tel. 0376 - 32.88.29

Casa di reclusione di Milano - Bollate

Via Belgioioso
Tel. 02 - 38.20.16.17

Casa di reclusione di Milano - Opera

Via Camporgnago, 2
Tel. 02 - 57.68.41

Casa circondariale di Milano San Vittore

Piazza Gaetano Filangeri, 2
Tel. 02 - 43.85.21

Casa circondariale di Monza

Via San Quirico, 6
Tel. 039 - 83.96.91

Casa circondariale di Pavia

Via Vigentina, 85
Tel. 0382 - 57.47.01

Casa circondariale di Sondrio

Via Antonio Caimi, 80
Tel. 0342 - 21.20.31

Casa circondariale di Varese

Via Felicità Morandi, 5
Tel. 0332 - 28.37.08

Casa circondariale di Vigevano

Via Gravellona, 240 - frazione Piccolini
Tel. 0381 - 32.57.60

Casa circondariale di Voghera

Via Prati Nuovi, 7

Tel. 0382 - 21.22.22

Ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere

Mantova - località Ghisiola

Tel. 0376 - 94.91

Uffici Esecuzione penale esterna della Lombardia

Ufficio Esecuzione penale esterna di Bergamo

Piazza della Libertà, 7

Tel. 035 - 086.03.59

Ufficio Esecuzione penale esterna di Brescia

Via Cefalonia, 49

Tel. 030 - 22.13.19

Ufficio Esecuzione penale esterna di Como

Via Sant'Elia, 11

Tel. 031 - 27.13.00

Ufficio Esecuzione penale esterna di Mantova

Galleria San Maurizio, 1

Tel. 0376 - 36.03.00

Ufficio Esecuzione penale esterna di Milano

Via Numa Pompilio, 14

Tel. 02 - 43.85.71

Ufficio Esecuzione penale esterna di Pavia

Via Oberdan, 4

Tel. 0382 - 30.27.30

Ufficio Esecuzione penale esterna di Varese

Via Belforte, 134

Tel. 0332 - 33.14.09

Giustizia minorile in Lombardia

Istituto penale per i minorenni “Cesare Beccaria”

Via Calchi e Taeggi, 20

20152 Milano

Tel. 02 - 41.47.91

Centro giustizia minorile per la Lombardia

Via Giovanni Spagliardi, 1

20152 Milano

Tel. 02 - 41.20.371

Ufficio di servizio sociale per i minorenni - Milano

Via Giovanni Spagliardi, 1

20152 Milano

Tel. 02 - 41.49.01

Ufficio di servizio sociale per i minorenni - Brescia

Via Malta, 12

25124 Brescia

Tel. 030 - 22.14.45

Sportelli CSR

Gli sportelli attivi presso le Camere di commercio rappresentano un punto di riferimento importante per le aziende sul tema della responsabilità sociale d'impresa. Realizzano studi e ricerche, forniscono informazioni sugli strumenti di gestione della Corporate Social Responsibility. Di seguito i recapiti degli sportelli lombardi.

CCIAA Bergamo

Tel. 035 - 42.25.333 Fax 035 - 27.04.19

E-mail promo@bg.camcom.it www.bg.camcom.it

CCIAA Brescia

Tel. 030 - 37.25.304/343 Fax 030 - 37.25.262

E-mail statistica.studi@bs.camcom.it www.bs.camcom.it

CCIAA COMO

Tel. 031 - 25.63.73 Fax 031 - 24.08.26

E-mail tutela@co.camcom.it www.co.camcom.it

CCIAA Cremona

Tel. 0372 - 49.01

E-mail www.cr.camcom.it

CCIAA Lecco

Tel. 0341 - 29.22.28 Fax 0341 - 29.22.20

E-mail regolazione.mercato@lc.camcom.it www.lc.camcom.it

CCIAA Lodi

Tel. 0371 - 45.05.261 Fax 0371 - 43.16.04

E-mail mancuso@lo.camcom.it www.lo.camcom.it

CCIAA Milano

Tel. 02 - 85.15.53.49 Fax 02 - 85.15.52.90

E-mail formaper3@mi.camcom.it oppure sportelloCSR-SC@mi.camcom.it
www.mi.camcom.it oppure www.formaper.it

CCIAA Monza e Brianza

Tel. 039 - 28.07.406

E-mail sviluppoimprese@mb.camcom.it www.mb.camcom.it

CCIAA Mantova

Tel. 0376 - 22.37.65 Fax 0376 - 22.44.30

E-mail perini@promoimpresaonline.it

www.mn.camcom.it oppure www.promoimpresaonline.it

CCIAA Pavia

Tel. 0382 - 39.32.71 Fax 0382 - 39.32.70

E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it www.pv.camcom.it

CCIAA Sondrio

Tel. 0342 - 52.72.03 Fax 0342 - 52.72.16

E-mail promozione@so.camcom.it www.so.camcom.it

CCIAA Varese

Tel. 0332 - 29.53.33 Fax 0332 - 28.60.38

E-mail csr@va.camcom.it www.va.camcom.it

Regione Lombardia Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

Tel. 02.67.651

www.famiglia.regione.lombardia.it

Azienda Sanitaria Locale - direzioni sociali

Bergamo

Via Galliccioli, 4

Tel. 035 - 38.51.11

E-mail direzione.sociale@asl.bergamo.it www.asl.bergamo.it

Brescia

Viale Duca degli Abruzzi, 15

Tel. 030 - 38.381

E-mail dirsociale@aslbrescia.it www.aslbrescia.it

Como

Via Pessina, 6

Tel. 031 - 37.01.11

E-mail direzione.sociale@asl.como.it www.asl.como.it

Cremona

Viale Belgiardino, 2

Tel. 0372 - 49.72.08

E-mail [dirtsoc@aslcremona.it](mailto:dirsoc@aslcremona.it) www.aslcremona.it

Lecco

Corso Carlo Alberto, 120

Tel. 0341 - 48.21.11

E-mail direzione.sociale@asl.lecco.it www.asl.lecco.it

Lodi

Piazza Ospitale, 10

Tel. 0371 - 371

E-mail direzione.sociale@asl.lodi.it www.asl.lodi.it

Mantova

Via dei Toscani, 1

Tel. 0376 - 33.41

E-mail direzione.sociale@aslmn.it www.aslmn.it

Città di Milano

Corso Italia, 19

Tel. 02 - 85.781

E-mail direzionesociale@asl.milano.it www.asl.milano.it

Provincia di Milano - Uno

Via al donatore di sangue, 50 - 20013 Magenta (Mi)

Tel. 02 - 97.97.35.64

E-mail direzione.sociale@aslmi1.mi.it www.aslmi1.mi.it

Provincia di Milano - Due

Via 8 Giugno, 69 - 20077 Melegnano (Mi)

Tel. 02 - 98.11.41.11

E-mail direzione.sociale@aslmi2.it www.aslmi2.it

Monza e Brianza

Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza (Mb)

Tel. 039 - 23.841

E-mail direttorisociale@aslmb.it www.aslmb.it

Pavia

Viale Indipendenza, 3

Tel. 0382 - 43.11

E-mail giorgio_scivoletto@asl.pavia.it www.asl.pavia.it

Sondrio

Via Nazario Sauro, 38

Tel. 0342 - 55.51.11

E-mail dip.assi@asl.sondrio.it www.asl.sondrio.it

Valle Camonica - Sebino

Via Nissolina, 2 - 25043 Breno (Bs)

Tel. 0364 - 32.91

E-mail direzione.sociale@aslvallecamicasebino.it

www.aslvallecamicasebino.it

Varese

Via Ottorino Rossi, 9

Tel. 0332 - 27.71.11

E-mail direzionesociale@asl.varese.it www.asl.varese.it

Allegati

Nelle pagine seguenti riportiamo il fac-simile delle convenzioni che il datore di lavoro deve stipulare con l'Amministrazione penitenziaria per assumere detenuti lavoratori in articolo 21 (primo allegato) e per usufruire del comodato d'uso gratuito dei locali qualora intenda avviare un'attività produttiva all'interno del carcere (secondo allegato).



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA CASA**

BOZZA DI CONVENZIONE TRA

LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE/RECLUSIONE DI

rappresentata dal Direttore Dott. _____

E

LA SOCIETÀ/ COOPERATIVA/IMPRESA _____

con sede legale in _____, via _____ n. _____ codice fiscale _____ iscritta presso il registro delle imprese di _____ al n. _____, nella persona del legale rappresentante sig. _____, nato a _____ il _____,

avente per oggetto la formalizzazione del rapporto di lavoro tra la società/cooperativa/impresa _____ e il sig. _____ detenuto presso questo istituto, ai fini della fruizione dei benefici della legge 193/2000 (Smuraglia)

PREMESSO

Che la società/cooperativa/impresa _____ ha proposto a questa Direzione l'assunzione del sig. _____, in qualità di _____ (indicare esattamente il tipo di attività lavorativa che si intende intraprendere);

VISTI

- l'art. 21 della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;
- l'art. 48 D.P.R. 30 giugno 2000 n.230;
- la Legge 22 Giugno 2000 n.193;
- il D.M. 9 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie generale- del 23.05.2002;
- il D.M. 25 febbraio 2002, n.87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.107 del 09.05.2002;

LE PARTI CONVENGONO CHE:

ART. 1

Il Direttore della Casa Circondariale/Reclusione di _____, ammette al lavoro all'esterno presso la società/cooperativa/impresa _____, ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni, il sig. _____, detenuto presso questo istituto come da programma di trattamento del _____ approvato dal Magistrato di Sorveglianza di _____ il _____.

ART. 2

La Società/Cooperativa/Impresa _____ si impegna:

1. a stipulare con il sig. _____ regolare contratto di lavoro subordinato, a norma di legge che permetterà la fruizione dei benefici della legge 193/2000 (Smuraglia) soltanto se di durata non inferiore a 30 giorni (D.M. 25 febbraio 2002, n.87).

Copia del contratto di lavoro sarà consegnata alla Direzione della Casa circondariale/reclusione di _____.

2. a far effettuare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull'igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;

3. a consegnare alla sede INPS, competente per territorio, copia della presente convenzione con allegata la dichiarazione della Direzione di _____, da cui risulti l'inizio dell'attività lavorativa, al fine di poter fruire, se avente diritto, dei benefici previsti dalla legge 22 Giugno 2000 n.193;

4. a consegnare alla Direzione di _____ i modelli D.M.10, da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i detenuti lavoratori;

5. a comunicare semestralmente alla Direzione (per i periodi 1.gennaio - 30 giugno e 1 luglio - 31 dicembre di ogni anno):

- il numero delle giornate lavorative effettuate e l'orario di lavoro effettuati dal sig. _____;
- l'ammontare del credito d'imposta fruito ai sensi della legge 193/2000 (Smuraglia);
- l'ammontare dello sgravio contributivo, se avente diritto, fruito ai sensi della legge 193/2000 (Smuraglia);

6. La Società/Cooperativa/Impresa _____ si impegna, pena la decadenza della fruizione dei benefici di cui alla legge 193/2000 (Smuraglia) a fornire le notizie di cui al punto 5. anche per i sei mesi successivi alla scarcerazione del sig. _____

ART. 3

La retribuzione spettante ai detenuti lavoranti, sia soci che dipendenti, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione.

In particolare si conviene che:

- Per il sig. _____ verrà predisposta a cura della Società/Cooperativa/Impresa contraente – datore di lavoro, un busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
- La Casa Circondariale/Reclusione di _____ riserverà sui corrispettivi pagati dalla Società/Cooperativa/Impresa _____ per la prestazione del sig. _____ le quote agli aventi diritto, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;
- Sono ad esclusivo carico della Società/Cooperativa/Impresa _____ gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, significando che la Direzione dell'Istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi;
- Gli assegni familiari eventualmente spettanti al sig. _____ saranno versati, a cura della Società/Cooperativa/Impresa _____, direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l'importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga;
- Le buste paga contenenti le retribuzioni spettanti al sig. _____, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno consegnate a cura della Direzione all' avente diritto;

Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:

- Con assegno postale, ovvero postagiuro a favore del conto corrente postale intestato alla Direzione;
- Con vaglia cambiario della Banca d'Italia, ovvero di uno degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico.
- Con bonifico sul conto corrente postale della Direzione della Casa

circondariale/reclusione di _____, cui sarà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta operazione.

ART. 4

La presente convenzione produce i suoi effetti per tutto il periodo di ammissione al lavoro all'esterno del sig. _____ e per i sei mesi successivi alla sua scarcerazione, nel caso perduri il rapporto di lavoro con la Società/Cooperativa/Impresa _____ salvo interruzione del rapporto di lavoro prima dei termini sopra indicati. In questo caso la Società/Cooperativa/Impresa _____ si impegna a inviare formale comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il rappresentante
della Società/Cooperativa

Il Direttore della Casa
Circondariale/Reclusione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE / RECLUSIONE DI _____

CONVENZIONE TRA

La Direzione della Casa Circondariale / Reclusione di _____

Rappresentata dal Direttore Dott. _____

E

La Società / Cooperativa _____

con sede legale in _____, via _____ n. _____ codice fiscale n. _____, iscritta presso il registro delle imprese di _____ al n. _____, nella persona del legale rappresentante sig. _____, nato a _____ il _____,

avente per oggetto l'istituzione presso l'istituto penitenziario di _____, di _____ (**indicare genericamente il tipo di attività lavorativa**) di seguito meglio specificata;

PREMESSO

Che la Società / Cooperativa _____ ha proposto a questa Direzione la messa in opera, presso la Casa Circondariale / Reclusione di _____, di _____ (**indicare esattamente il tipo di attività lavorativa che si intende intraprendere**) in cui impiegare, all'avvio, n. _____ (**indicare il numero di detenuti da impiegare**) persone detenute e che tale numero può essere suscettibile di incremento;

Che la proposta è conforme agli obiettivi che l'Amministrazione penitenziaria si è data rispetto al lavoro come elemento del trattamento idoneo al reinserimento sociale dei condannati;

VISTI

- L'art. 20 e 20-bis della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;
- L'art.47 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230;
- La legge 22 giugno 2000 n.193;
- Il D.M. 9 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale– del 23.05.2002;
- Il D.M. 25 febbraio 2002 n.87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.107 del 09.05.2002;

LE PARTI CONVENGONO CHE:

ART.1 (Oggetto)

La Casa Circondariale / Reclusione di _____, a mezzo del suo legale rappresentante, concede, in comodato gratuito l'utilizzazione dei locali interni _____ (**indicare i locali individuati**) dell'istituto penitenziario – così come risultanti dall'allegato verbale d'inventario – alla società / cooperativa _____ (di seguito detta anche contraente), che a mezzo del suo legale rappresentante accetta.

ART.2 (Obblighi della Società contraente)

La Società / Cooperativa _____ si impegna:

1. ad attrezzare gli spazi di cui innanzi, nel pieno rispetto della normativa in materia, per il corretto svolgimento delle attività previste dal progetto;
2. a predisporre il piano per l'igiene e la sicurezza sui posti di lavoro ai sensi della legge n.626/94 indicando, nel contempo, il nominativo del responsabile che non può, in alcun caso, essere individuato in detenuti o dipendenti dalla Direzione. Tale piano dovrà essere presentato per l'approvazione alla Direzione dell'istituto che lo trasmetterà all'Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la _____, per il prescritto nulla osta;
3. ad utilizzare diligentemente i locali e le relative pertinenze in modo da evitare danni di qualsiasi genere;
4. a restituire locali ed attrezzature, allo scadere della convenzione, nelle condizioni in cui sono stati consegnati senza diritto ad alcun rimborso a favore della Società / Cooperativa _____ per le eventuali migliorie apportate nelle attività di adeguamento agli stessi. Allo scopo al momento della consegna sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti interessate;
5. a comunicare preventivamente alla Direzione ogni lavoro od intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessario con possibilità di effettuarlo previo nulla osta della Direzione medesima;
6. ad assicurare, a mezzo di proprio personale, idonea formazione ai detenuti da ammettere all'attività nel rispetto della normativa interna dell'istituto;
7. ad avviare formalmente all'attività i detenuti che al termine del periodo di formazione siano ritenuti idonei all'espletamento dell'attività produttiva (qualora si preveda un periodo di formazione);
8. ad individuare personale idoneo e qualificato che sovrintenda alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell'attività e, per quanto di competenza, il rispetto delle regole imposte dall'organizzazione e dalle esigenze di sicurezza interne dell'istituto;
9. a realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale

assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull'igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;

10. a far fronte alle spese di energia elettrica mediante l'apposizione di contatore a diffalco;
11. a consegnare alla sede INPS, competente per territorio, copia della presente convenzione con allegata la dichiarazione della Direzione di _____, da cui risulti l'inizio dell'attività lavorativa all'interno dell'istituto, al fine di poter fruire dei benefici previsti dal D.M. 25 febbraio 2002 n.87;
12. a consegnare alla Direzione di _____ i modelli D.M. 10, da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i detenuti lavoratori;
13. a comunicare semestralmente alla Direzione (per i periodi 1.gennaio - 30 giugno e 1 luglio - 31 dicembre di ogni anno):
 - il numero delle giornate lavorative effettuate e l'orario di lavoro effettuati dai n. _____ (**indicare il numero di detenuti impiegati**) nominativamente per ognuno con apposito modulo allegato;
 - l'ammontare del credito d'imposta fruito ai sensi della legge 193/2000 (Smuraglia);
 - l'ammontare dello sgravio contributivo, se avente diritto, fruito ai sensi della legge 193/2000 (Smuraglia);

14. la Società/Cooperativa/Impresa _____ si impegna, pena la decadenza della fruizione dei benefici di cui alla legge 193/2000 (Smuraglia) a fornire le notizie di cui al punto 13. anche per i sei mesi successivi alla eventuale scarcerazione di detenuti impiegati, nel caso perduri il rapporto di lavoro.

ART. 3

(Obblighi della Casa Circondariale / Reclusione)

La Casa Circondariale / Reclusione di _____ si assume i seguenti impegni:

1. favorire l'attività lavorativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;
2. riservare sui corrispettivi pagati dalla Società / Cooperativa _____ per le prestazioni dei singoli detenuti le quote agli aventi diritto, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;
3. favorire l'attività del personale incaricato dalla Società / Cooperativa _____ per la consegna del materiale oggetto di lavorazione, il controllo dell'esecuzione delle prestazioni ed il ritiro delle opere completate;
4. garantire nei limiti della propria competenza, la permanenza nell'istituto dei detenuti addetti alle attività;
5. concedere in comodato gratuito i locali individuati e le attrezzature già esistenti presso gli stessi;

6. rilasciare la dichiarazione alla società / cooperativa da cui risulti l'avvio dell'attività lavorativa della stessa all'interno dell'istituto;

La Direzione verificherà periodicamente il buon andamento del progetto nel suo complesso.

ART. 3/bis
(Modalità di avviamento al lavoro)

1. La Direzione, individuerà i detenuti tra gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro previste dall'art. 20 O.P.;
2. I detenuti di cui al punto 1 verranno selezionati – con criteri che andranno congiuntamente definiti – previo superamento di apposito colloquio con un team comprendente un rappresentante / responsabile dell'area trattamentale, un operatore di polizia penitenziaria e il datore di lavoro. Detto colloquio mirerà in ogni caso a valutare la motivazione dei soggetti all'inserimento lavorativo, quale occasione trattamentale;
3. I soggetti da avviare al lavoro dovranno formalizzare la loro volontà di adesione all'iniziativa e il loro impegno al rispetto delle regole e delle modalità dell'attività posta in essere;
4. L'équipe di osservazione e trattamento formulerà / aggiornerà il piano di trattamento individualizzato per ciascun detenuto prescelto, inserendovi l'impegno assunto e valutando periodicamente i risultati sotto il profilo trattamentale, avendo preliminarmente acquisito la valutazione del team di cui al punto 2 in ordine alla qualità della partecipazione ed alle competenze acquisite dallo stesso. Detto programma sarà come di norma inviato al Magistrato di sorveglianza per la ratifica.

ART. 4
(Manutenzione ordinaria dei locali e spese ordinarie)

La Società / Cooperativa _____ si fa carico di provvedere all'ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature concessi in comodato dalla Direzione ed alle spese di energia elettrica risultanti dalla lettura di contatore a diffalco, appositamente installato.

Al momento della definitiva determinazione saranno effettuati, se necessari, i dovuti conguagli.

ART. 5
(Spese straordinarie)

Le spese di natura straordinaria sono a carico dell'Amministrazione solamente se preventivamente concordate con la Direzione dell'Istituto.

Ad essa spetta la valutazione sulla necessità e sull'urgenza della spesa, nonché sulle modalità e sul tipo di intervento da effettuare.

ART. 6
(Commesse)

La società / cooperativa svolgerà la propria attività anche eseguendo commesse che le derivino da committenti esterni, pubblici e privati della grande utenza.

ART. 7

(Sicurezza Istituto e regole interne di comportamento)

La Società / Cooperativa _____ si impegna ad avere un comportamento conforme alle norme dell'O.P. ed al regolamento interno, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'istituto.

E' sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di allontanare chiunque, ristretto lavorante o altri, contravvenga a tali regole.

ART. 8

(Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti)

La Società / Cooperativa _____ si impegna a stipulare con i ristretti, al termine dell'eventuale periodo di formazione iniziale, regolari contratti di lavoro subordinato _____ (**indicare il tipo di CCNL**), a norma di legge e di durata non inferiore a 30 giorni (D.M. 25 febbraio 2002, n.87 di cui all'art.3 della legge "Smuraglia"). Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione della Casa Circondariale / Reclusione di _____.

ART.9

(Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti)

La retribuzione spettante ai detenuti lavoratori, sia soci che dipendenti, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione.

In particolare si conviene che:

- Per ciascun detenuto verrà predisposta a cura della Società / Cooperativa contraente – datore di lavoro, una busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
- Sono ad esclusivo carico della Società / Cooperativa _____ gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, significando che la Direzione dell'Istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi;
- Gli assegni familiari eventualmente spettanti ai detenuti lavoratori saranno versati, a cura della Società / Cooperativa _____, direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l'importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga.

Le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogati in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritto (detenuti lavoratori).

Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:

- Con assegno postale, ovvero postagiuro a favore del conto corrente postale intestato alla Direzione;

- Con vaglia cambiario della Banca d'Italia, ovvero di uno degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico;
- Con bonifico sul conto corrente postale della Direzione della Casa Circondariale / Reclusione di _____, cui sarà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta operazione.

ART.10
(Responsabilità Civile)

La responsabilità della Società / Cooperativa _____ per inadempimento degli obblighi assunti o per perimento dell'oggetto della concessione soggiace alla disciplina prevista da codice civile.

Eventuali danni arrecati a persone o a cose, conseguenti ad un comportamento negligente, dovranno essere risarciti.

La società / cooperativa contraente risponde ai sensi dell'art.2049 c.c., dei danni cagionati dai detenuti lavoratori, in virtù del rapporto di lavoro subordinato o, comunque, in virtù del diverso rapporto tra loro intercorrente.

ART.11
(Risarcimento danni)

Il risarcimento dei danni a cui è obbligata la Società / Cooperativa _____ sarà quantificato sulla base dei prezzi risultanti da inventari ovvero in base al loro reale valore di mercato.

L'Amministrazione non è responsabile di ammanchi di materiale appartenente alla Società / Cooperativa contraente derivanti da negligenza del personale della stessa.

ART.12
(Contratto di assicurazione)

La società / cooperativa contraente si impegna a stipulare contratto di assicurazione, anche per causa di incendio, a copertura di eventuali danni alla struttura, ai macchinari, ai beni mobili ed immobili oggetto del contratto.

ART.13
(Facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell'Istituto)

Il personale della Casa Circondariale / Reclusione di _____ potrà accedere liberamente nei locali affidati alla Società / Cooperativa contraente ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo le proprie competenze.

Eventuali anomalie saranno a cura della Direzione dell'Istituto immediatamente segnalate al responsabile indicato dalla società / cooperativa contraente per gli interventi del caso.

ART.14
(Utilizzo dei locali)

E' assolutamente vietato alla società / cooperativa contraente l'utilizzo dei locali per usi diversi

da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi in comodato.

ART.15
(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata _____ ed è tacitamente rinnovabile per uguale periodo, salvo contraria volontà delle parti manifestata mediante formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART.16
(Risoluzione della convenzione)

L'Amministrazione può comunque, in qualsiasi momento, sospendere o non rinnovare la presente convenzione, per sopraggiunti motivi di ordine e sicurezza dell'Istituto ovvero per inadempimento, da parte della Società / Cooperativa contraente, delle norme contenute nella presente convenzione.

(indicare la data di sottoscrizione)

_____, Li _____

Il Rappresentante Legale
della Società / Cooperativa

Il Direttore della Casa
Circondariale / Reclusione

**L'IMPRESA
SPRIGIONA
LAVORO**

INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI